

Dispositivo

- 1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo previsto nell'ambito della sua normativa in materia di previdenza sociale la presa a carico delle spese relative ad analisi ed esami di laboratorio, ai sensi dell'art. 24 del codice delle assicurazioni sociali lussemburghesi nella sua versione applicabile alla controversia, effettuati in un altro Stato membro, mediante rimborso delle spese anticipate per tali prestazioni, ma soltanto mediante un meccanismo di presa a carico diretta da parte delle casse malattia, è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza dell'art. 49 CE.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Commissione europea e il Granducato di Lussemburgo sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 37 del 13.2.2010.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 13 gennaio 2011 — Media-Saturn-Holding GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-92/10 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio comunitario — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Marchio costituito da uno slogan pubblicitario e composto da elementi singolarmente privi di carattere distintivo — Segno figurativo «BEST BUY»)

(2011/C 80/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Media-Saturn-Holding GmbH (rappresentante: E. Warneke, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 15 dicembre 2009, causa T-476/08, Media-Saturn/UAMI (BEST BUY), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 28 agosto 2008, che ha respinto il ricorso contro la decisione dell'esaminatore recante diniego della registrazione del segno figurativo «BEST BUY» come marchio comunitario per prodotti delle classi 1, 2, 5-12, 14-17, 20-22, 27, 28, 35, 37, 38 e 40-42 — Carattere distintivo di un marchio costituito da uno slogan pubblicitario e composto da elementi singolarmente privi di carattere distintivo

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Media-Saturn-Holding GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 113 del 1.5.2010.

Ordinanza della Corte 16 settembre 2010 — Deepak Rajani (Dear!Net Online)/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Artoz-Papier AG

(Causa C-559/08P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio denominativo ATOZ — Opposizione del titolare del marchio internazionale denominativo ARTOZ — Diniego di registrazione)

(2011/C 80/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deepak Rajani (rappresentante: A. Kockläuner, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Artoz-Papier AG

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 26 novembre 2008, Rajani/UAMI, causa T-100/06, Artoz-Papier (ATOZ), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo ATOZ, per servizi appartenenti alle classi 35 e 41, avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell' Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 11 gennaio 2006, R 1126/2004-2, di rigetto del ricorso proposto contro la decisione della divisione d'opposizione che nega la registrazione di detto marchio nell'ambito dell'opposizione proposta dal titolare dei marchi denominativi internazionali «ARTOZ», per servizi appartenenti alle classi 35 e 41

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Rajani è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 82 del 4.4.2009.